REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 51
DEL 19 DICEMBRE 2018

Anno LV n. 51

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_51_1_DPR_1_384_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 4 dicembre 2018, n. 384

Nomina del Soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., con contestuale affidamento dei settori d'intervento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, successivamente prorogato con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fino al 31 dicembre 2018;

VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i. (di seguito Ordinanza n. 3702/2008), con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza n. 3702/2008;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 3702/2008 prescrive che il Commissario delegato si avvale, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, di due Soggetti attuatori, designati uno dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e uno dal Presidente del Veneto;

VISTA la nota del Presidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia assunta al prot. Commissario E/6811 dd. 06.10.2017 con la quale è stato designato quale Soggetto Attuatore l'Ing. Giuseppe Fasiol, Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008, ai Soggetti Attuatori il Commissario delegato affida specifici settori di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite, tenendo conto dell'ambito territoriale e della tipologia degli interventi da realizzare;

RITENUTO che per dare attuazione alle iniziative necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza, debba procedersi, nel rispetto dell'art. 1, comma 3 della più volte richiamata Ordinanza n. 3702/2008, ad individuare i settori di intervento del Soggetto Attuatore, come designato, nonché il relativo ambito territoriale di competenza;

RILEVATO che il prefato Soggetto Attuatore non è autorizzato ad esercitare le deroghe alle disposizioni normative indicate all'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza n. 3702/2008, essendo tale prerogativa di competenza esclusiva del Commissario Delegato.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

1. Di nominare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica della Regio Veneto, Ing.

Documento privo di valore Legale

Giuseppe Fasiol, quale Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 3702/2008, in virtù di quanto esposto in epigrafe;
2. Di affidare al medesimo i seguenti settori di intervento:
a) collaborare con la S.p.A. Autovie Venete e/o con soggetto dalla stessa delegato per consentire alla concessionaria di legittimamente adempiere agli obblighi impostigli dall'Ordinanza n. 3702/2008 e, a tal fine, fornirgli ogni dato, notizia o elemento utile;
b) provvedere all'istruttoria ed a tutto quanto necessario per addivenire all'approvazione di singoli elaborati progettuali, in particolare, coordinando i rapporti fra il Commissario delegato e gli enti territoriali competenti della Regione Veneto;
c) coordinare i rapporti fra il Commissario delegato e gli enti territoriali competenti della Regione Veneto al fine di addivenire all'approvazione dei progetti ed alla celere realizzazione degli interventi e alla definizione dei procedimenti espropriativi;
d) convocare, presiedere e concludere le Conferenze di servizi previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008;
3. di confermare che il prefato può disporre della struttura appositamente costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Ordinanza stessa;
4. di confermare che il Soggetto Attuatore, quale direttiva vincolante per l'esperimento di tutte le attività descritte in epigrafe, dovrà adottare la massima celerità per porre in essere gli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza.

Il decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

FEDRIGA

18_51_1_DPR_226_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2018, n. 0226/Pres.

LR 6/2008, art. 6. Comitato faunistico regionale. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, il quale prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria, del Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, per l'espressione dei pareri e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 6/2008;
VISTO l'articolo 6, comma 2, ai sensi del quale il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni;
VISTI i propri decreti n. 0207/Pres. del 31 ottobre 2013, n. 062/Pres. del 14 marzo 2017 e n. 148/Pres. del 6 luglio 2018, con i quali si è provveduto alla ricostituzione del Comitato e alla sostituzione di due componenti;
ATTESO che il Comitato è scaduto il 31 ottobre 2018;
VISTA la disciplina in materia di rinnovo degli organi amministrativi dettata dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 e, in particolare, gli articoli 10, 12 e 13;
ATTESO che il provvedimento di ricostituzione del Comitato deve essere adottato entro il termine di quarantacinque giorni dalla sua scadenza, a pena di decadenza dell'organo;
VISTO l'articolo 6, commi 3, 5 e 6, primo e terzo periodo, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:
a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, che presiede il Comitato in qualità di Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente;
c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine;
d) due esperti designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale;
e) due esperti designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale;
f) due esperti designati dalla Conferenza permanente dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma

Documento privo di valore legale